

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Posada, con delibera del C.C. n. 40 del 31.07.2017 ha introdotto l'Imposta di soggiorno **con** decorrenza 1 novembre 2017 e con delibera del G.C. n. 64 del 22.05.2018 ha approvato la modifica e l'integrazione delle tariffe.

L'istituzione dell'Imposta di soggiorno rientra fra gli indirizzi qualificanti di un'organica strategia di risanamento dei conti del Comune, finalizzati a condurre gradualmente il bilancio su un sentiero di concreta sostenibilità finanziaria ed economica, senza operare tagli per i servizi essenziali, specie quelli rivolti alle categorie deboli, e senza precludersi di cogliere le opportunità per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione.

In questo modo si assicura al bilancio dell'Ente un'entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento;

L'imposta prevede alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva, quali la riscossione dal turista dell'imposta e il successivo riversamento nelle casse comunali.

Il gestore della struttura ricettiva ha anche l'obbligo di dichiarare i pernottamenti imponibili ai fini dell'Imposta con cadenza trimestrale, utilizzando il software gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

APPLICAZIONE

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), **fino ad un massimo di 30 pernottamenti consecutivi**, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune di Posada, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando alla tariffa base eventuali riduzioni

CHI DEVE PAGARLA

E' soggetto al pagamento dell'imposta di soggiorno chi, non risultando iscritto all'anagrafe del Comune di Posada, pernotta nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Posada:

Strutture ricettive alberghiere:

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo.

Strutture ricettive all'aria aperta:

campeggi e villaggi turistici, aree sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento.

Strutture ricettive extra-alberghiere:

case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence, esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), turismo rurale, agriturismo, nonché le unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali (c.d. seconde case), concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) della L. n. 431/98.

QUANTO SI PAGA

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

L'imposta è applicata, **fino ad un massimo di trenta pernottamenti consecutivi**

Per l'anno 2018 le tariffe sono stabilite nella seguente misura:

-€ 1.50 a presenza (pernottamento) nel periodo Luglio / Agosto

-€ 1.00 a presenza (pernottamento) nei mesi di Aprile/Maggio/Giugno /Settembre/Ottobre /Novembre;

-Non sono soggetti ad Imposta di Soggiorno i mesi di Dicembre/Gennaio/Febbraio/ Marzo;

ALBERGHI - Imposta

**€ 1.50 PER PERSONA PER
CIASCUN PERNOTTAMENTO
nei Mesi di luglio/Agosto**

**€ 1.00 nei mesi di
Aprile/Maggio/Giugno/Settembre
/Ottobre /Novembre;**

TIPOLOGIA STRUTTURA

4 stelle	€ 1.50	€ 1.00
3 stelle	€ 1.50	€ 1.00
2 stelle / 1 stelle	€ 1.50	€ 1.00

**€ 50,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfetario nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 comma 4 del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno*

**Periodo massimo di applicazione imposta per ciascuna locazione breve ad uso turistico: 30 giorni consecutivi*

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso i nosocomi cittadini.

Sono, altresì, esenti dalla imposizione i periodi di permanenza presso le strutture ricettive eccedenti i primi trenta pernottamenti consecutivi.

Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive attraverso la presentazione di apposita documentazione.

OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva".

Il gestore della struttura ricettiva, mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, dichiara, entro 15 giorni dalla fine del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni. Contestualmente, dichiara quanto ha riscosso, quando e quanto ha versato mediante bonifico intestato al Comune di Posada.

La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Nel caso l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente.

Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Posada del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

La documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, dichiarazione di pernottamento) andrà conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

COME SI VERSA L'IMPOSTA

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza.

Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro i termini stabiliti, mediante bonifico bancario o postale intestato a:

COMUNE DI POSADA – Servizio di Tesoreria

IBAN: IT 88 W 01015 86920 000000015001

Causale: indicare **denominazione e codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre e l'anno di riferimento**. (Esempio: Hotel ----- - - XX trimestre 201XX---/oppure immobile Foglio ___ Mapp. ___
Sub. ___ (se il versamento è eseguito da un privato per abitazioni a disposizione)

N.B.: Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)

Nella dichiarazione trimestrale, da rendersi mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva inserisce gli identificativi di versamento al Comune di quanto corrisposto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

SANZIONI

Le violazioni al regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 e l'Autorità competente è individuata nel Servizio Sviluppo Economico

MODULISTICA

La modulistica è presente sul seguente link: www.impostasoggiorno.it

DOMANDE FREQUENTI

1) Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano?

R: Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata. Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1).

2) Come ci si deve comportare se un cliente si rifiuta di pagare l'imposta?

R: Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l'imposta di soggiorno è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31 luglio 2017 ed è in vigore dal 1 novembre 2017. Si tratta quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs. 23/2011).

Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore gli farà compilare il modulo predisposto dal Comune. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune.

Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.

3) Cosa si intende per "sono esenti i minori entro i dodici anni di età"?

R: l'esenzione si applica ai minori fino agli 11 anni e 364 giorni.

4) Quando e come si trasmette la dichiarazione alla fine di ogni trimestre ?

R: La dichiarazione va compilata ed inviata entro quindici giorni dalla fine del trimestre precedente utilizzando il software messo a disposizione dal Comune di Posada.

5) Quali sono le scadenze relative alla dichiarazione e versamento dell'imposta di soggiorno incassata dal gestore ?

R1: dichiarazione

pernottamenti effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 marzo: scadenza 15 aprile;

pernottamenti effettuati nel periodo 1 aprile - 30 giugno: scadenza 15 luglio;

pernottamenti effettuati nel periodo 1 luglio - 30 settembre: scadenza 15 ottobre;

pernottamenti effettuati nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre: scadenza 15 gennaio.

R2 : versamenti

- entro il 30.06 di ciascun anno per i pernottamenti dal 01.11 dell'anno precedente al 29.06 dell'anno in corso
- entro il 31.10 di ciascun anno per i pernottamenti dal 30.06 al 29.10 dell'anno in corso

6) Se sono gestore di più strutture ricettive, come mi devo comportare?

R: Dovranno essere espletati gli obblighi relativi a ciascuna singola attività ricettiva.

7) Nella mia struttura non ho avuto neanche un pernottamento nel trimestre, come mi devo comportare?

R: Se non ci sono stati ospiti, la dichiarazione deve essere comunque effettuata, indicando zero pernottamenti, altrimenti si può incorrere nelle previste sanzioni per omessa dichiarazione.

8) Come devo eventualmente arrotondare le somme in caso di pagamento cumulativo?

Premesso che anche nel caso di pagamento cumulativo si deve comunque far riferimento al singolo soggetto passivo, si rileva come nei casi di pagamento cumulativo trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1, comma 166, della Legge 27.12.2006 n.296, secondo la quale il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo. Sicché, nei casi del versamento cumulativo, si è del parere che l'arrotondamento debba avvenire

a monte in relazione alle imposte dovute da ogni singolo soggetto (con relativi arrotondamenti) e non già a valle, ovvero sull'imposta complessiva.

9) Come faccio ad accedere al software di gestione dell'imposta di soggiorno?

R: All'interno della pagina iniziale del portale www.impostasoggiorno.it, deve essere eseguita la procedura di REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE.

10) Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'imposta di soggiorno?

R: Gli accordi commerciali tra albergatori e tour operator hanno rilevanza solo tra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'imposta di soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali.

11) L'imposta di soggiorno si applica anche a chi pernotta in agriturismo?

R: L'imposta di soggiorno deve essere applicata anche a chi pernotta negli agriturismo. L'art. 1 del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, infatti, individua il presupposto d'imposta nel pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Posada facendo una distinzione tra strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere. Sebbene l'agriturismo rientra fra le norme in materia di agricoltura, tale tipologia viene ricompresa nella tipologia di struttura ricettiva extralberghiera.

12) Quando e come si effettuano i versamenti?

R: Al termine del soggiorno, l'ospite versa al gestore della struttura l'imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento. Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il riversamento delle somme riscosse al Comune entro 30 Giugno ed entro il 31 Ottobre mediante bonifico bancario o postale intestato a:

COMUNE DI POSADA – INDICANDO LA CAUSALE IMPOSTA DI SOGGIORNO

IBAN: **IT 88 W 01015 86920 00000015001**

Causale: indicare **denominazione e codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre e l'anno di riferimento.** (Esempio: Hotel _____ - P.IVA _____ - xxx trimestre 201xx)

N.B.: Il versamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)

13) Quali sono le sanzioni per gli ospiti che si rifiutano di pagare l'imposta di soggiorno o per l'indebita fruizione di esenzioni?

R: Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno (l'ospite) sia per il rifiuto del pagamento che per l'indebita fruizione di esenzioni, verrà punito per le violazioni tributarie con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e nello specifico con la sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 471 succitato.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

14) Ho un appartamento che saltuariamente affitto per brevi periodi a turisti. Devono pagare l'imposta di soggiorno?

R: Sì. Infatti, è soggetto al pagamento dell'imposta di soggiorno anche chi, non risultando iscritto all'anagrafe del Comune di Posada, pernotta nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali, concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) della L. n. 431/98.

15) Quali sono le sanzioni per il gestore della struttura ricettiva per le violazioni agli obblighi?

R: La pacifica estraneità del gestore della struttura ricettiva dal rapporto di imposta sancita in via indiretta dall'art.4 del D.L. n.23 del 2011, che identifica l'esclusiva soggettività passiva dell'ospite pernottante nella struttura, determina il consequenziale divieto, per le disposizioni del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, di attribuirgli qualunque forma di responsabilità di natura tributaria.

Le inadempienze del gestore punibili con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro sono quelle riferite:

- a) violazione degli obblighi di informazione;
- b) violazione dell'obbligo di richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'ospite e rilascio della relativa quietanza;
- c) violazione dell'obbligo di richiedere all'ospite che rifiuta il pagamento dell'imposta di soggiorno di compilare l'apposito modulo ed in caso di negazione provvedere egli stesso alla compilazione ed alla dovuta segnalazione al Comune;
- d) omesso controllo sulla regolarità formale delle istanze di esenzione e mancato inoltro e conservazione ed esibizione a richiesta del Comune;
- e) omessa, incompleta, tardiva o infedele dichiarazione periodica e/o annuale;
- f) omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno nei termini previsti dal regolamento.

16) Come si rilascia al cliente la ricevuta dell'imposta pagata? L'importo è soggetto ad IVA o no?

R: L'imposta di soggiorno è sempre esente dall'applicazione dell'Iva. Si potrà inserire la somma per l'imposta nella fattura del fuori campo Iva, oppure fare una ricevuta a parte.

17) Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?

R: I gestori sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
- copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti, trasmesse al Comune;
- copia dei riversamenti effettuati all'Ente (ordine di bonifico);
- ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

18) Che cos'è il Conto della Gestione e come si compila?

R: Il gestore della struttura ricettiva stante la disponibilità (c.d. "maneggio") di denaro pubblico è qualificabile come "agente contabile" ed è, pertanto, sottoposto alla vigilanza giurisdizionale della Corte dei Conti. In particolare, i gestori di attività ricettive sono tenuti a rendere il conto della propria gestione mediante l'utilizzo di un apposito modello (mod.21) approvato con D.P.R. 194/1996 che potrà essere elaborato anche mediante il software di gestione dell'imposta di soggiorno.

UNITÀ IMMOBILIARI NON ADIBITE AD ABITAZIONI PRINCIPALI CONCESSE IN LOCAZIONE CON FINALITÀ TURISTICHE

Coloro che intendono concedere con finalità turistiche unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali (massimo due), devono richiedere attraverso l'apposito www.impostasoggiorno.it, oppure al Comune di Posada– Ufficio Tributi le credenziali di accesso al software di gestione dell'imposta di soggiorno.